

N. R.G. 3723/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile-**

La Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione civile, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Innocenza Vono	Consigliere rel. ed est.
dott. Dario Morsiani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3723 del ruolo generale dell'anno 2018 promossa

DA

R [REDACTED] (C.F.

con l'avv. [REDACTED]

contro

PATRIZIA (C.F.

costituita in proprio ex art. 86 c.p.c.

e nei confronti di

DI

(C.F.

con l'avv.

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1701-18, pubblicata il 30.8.2018, emessa dal Tribunale di Padova nel proc. n.r.g. 5100/2014 - Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Conclusioni dell'appellante:

Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma della pronuncia appellata,

In via preliminare, in rito: in accoglimento del primo motivo d'appello, dichiarare l'inesistenza della notifica eseguita nei confronti di S█████ di ██████ con conseguente rigetto in rito della domanda per radicale vizio nell'instaurazione del contraddittorio;

Sempre in via preliminare, in rito: in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiarare la nullità della notifica eseguita nei confronti di S█████ di ██████ con conseguente rimessione della causa al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;

Ancora in via preliminare, in rito: in accoglimento del terzo motivo d'appello, accertare l'assenza, in capo alla Sig.ra ██████ di legittimazione ad agire in revocatoria per la tutela del credito di mantenimento facente capo ai figli comuni della medesima ██████ e del Sig. ██████

In via principale, nel merito: in accoglimento del quarto motivo d'appello, respingere la pauliana, attesa l'antiorità dell'atto dispositivo "aggredito" rispetto al sorgere del credito, in ragione dell'assenza di eventus damni e comunque dell'assenza di prova (ed anche di allegazione) di una dolosa preordinazione da parte del debitore e di participatio fraudis in capo al terzo acquirente;

Sempre in via principale, nel merito: per le ragioni di cui in narrativa, in accoglimento del quinto motivo d'appello, accertare l'insussistenza dei requisiti per pronunciare la revocatoria ex art. 2901 c.c., per carenza di eventus damni e comunque per carenza di scientia fraudis in capo al terzo acquirente;

Con vittoria integrale di spese e compensi professionali del doppio grado.

Conclusioni dell'avv.

-nei confronti di R█████:

-dichiarare, per tutte le ragioni evidenziate nella comparsa di comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2019, l'inammissibilità ai sensi del III° co. dell'art. 345 c.p.c. dei documenti nn. 1-4 prodotti dal ██████ nel presente grado di giudizio,

-dichiarare l'inammissibilità dell'appello del ██████ co. dell'art. 348 bis c.p.c., perché esso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, dato che è manifestamente infondato per tutte le ragioni evidenziate, nella comparsa di comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2019.

Nel merito

-respingere, comunque,

per tutte le ragioni evidenziate nel su richiamata comparsa di costituzione.

In ogni caso – con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi giusta D.M. 55/14 e ss.;

Nei confronti di

Dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel verbale di udienza del 16.06.2020 e nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2019, l'inammissibilità ex art. 345, III co., c.p.c. della documentazione prodotta sub. docc. 2 – 3 – 4 dalla S██████ di ████████ in allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 04.03.2020, trattandosi di documentazione prodotta in giudizio tardivamente;

-dichiarare l'inammissibilità della documentazione prodotta sub. docc. 2 – 3 – 4 dalla S██████ di ████████ in allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 04.03.2020, anche per evidente difetto di autenticità, trattandosi di semplici copie di cui si disconosce espressamente la loro conformità agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c.;

-dichiarare l'inammissibilità della documentazione prodotta sub. docc. 2 – 3 – 4 dalla S██████ di ████████ in allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 04.03.2020, anche per carenza di data certa di tutti i documenti depositati.

Ed ancora, nello specifico:

- il documento n. 2 (Attestazione del Consolato Generale d'Italia a Lione), è inammissibile in quanto, oltre a non avere evidenze di autenticità, reca una presunta data del settembre 2019, e pertanto non assume alcuna rilevanza in merito alle notifiche effettuate per il giudizio di primo grado, che risale al 2014;

- il documento n. 3 (Missiva del 19.2.2015 e attestazione di spedizione) è inammissibile in quanto non vi è alcuna evidenza della sua effettiva spedizione al Consolato di Ginevra;

- il documento n. 4 (Verbale dell'assemblea straordinaria di ████████ del 19.2.2015) è inammissibile per assenza dei requisiti di legge, in quanto il verbale risulta privo dell'indicazione dell'identità dei soci partecipanti e privo dell'identità e della firma del segretario.

- dichiarare l'inammissibilità dell'appello della S██████ di ████████ ai sensi del I° co. dell'art. 348 bis c.p.c., perché esso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, dato che è manifestamente infondato per tutte le ragioni evidenziate, nella comparsa di comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2019 nonché nel verbale di udienza del 16.06.2020

Nel merito

respingere, comunque, tutti i motivi di appello e le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta della S█████ di ██████ depositata il 04.03.2020 poiché essi sono infondati sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni evidenziate negli atti e verbali di causa su richiamati.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi giusta D.M. 55/14 e ss.

Conclusioni di ██████ Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma della pronuncia appellata,

In via preliminare, in rito: in accoglimento del primo motivo d'appello, dichiarare l'inesistenza della notifica eseguita nei confronti di S█████ di ██████ con conseguente rigetto in rito della domanda per radicale vizio nell'instaurazione del contraddittorio;

Sempre in via preliminare, in rito: in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiarare la nullità della notifica eseguita nei confronti di S█████ di ██████ con conseguente rimessione della causa al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;

Ancora in via preliminare, in rito: in accoglimento del terzo motivo d'appello, accertare l'assenza, in capo alla Sig.ra ██████ di legittimazione ad agire in revocatoria per la tutela del credito di mantenimento facente capo ai figli comuni della medesima ██████ e del Sig. ██████

In via principale, nel merito: in accoglimento del quarto motivo d'appello, respingere la pauliana, attesa l'antiorità dell'atto dispositivo "aggredito" rispetto al sorgere del credito, in ragione dell'assenza di *eventus damni* e comunque dell'assenza di prova (ed anche di allegazione) di una dolosa preordinazione da parte del debitore e di *participatio fraudis* in capo al terzo acquirente;

Sempre in via principale, nel merito: per le ragioni di cui in narrativa, in accoglimento del quinto motivo d'appello, accertare l'insussistenza dei requisiti per pronunciare la revocatoria ex art. 2901 c.c., per carenza di *eventus damni* e comunque per carenza di *scientia fraudis* in capo al terzo acquirente;

Con vittoria integrale di spese e compensi professionali del doppio grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo.

a) Il giudizio di primo grado.

1.1. Con atto di citazione portato alla notifica il 5.5.2014, l'avv. ██████ costituita in proprio ex art. 86 c.p.c., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Padova l'ex coniuge R█████

e S█████ O█████ di M█████ S█████ (d'ora innanzi, anche solo chiedendo la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 16.3.2010 con il quale il ██████ aveva venduto alla seconda plurimi immobili siti nei Comuni di C█████, V█████ P█████ e P█████, alcuni dei quali già oggetto di ipoteca giudiziale iscritta dalla medesima attrice.

1.2.Si costituiva il solo convenuto R█████ con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2014, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto per difetto dei relativi presupposti.

1.3.Alla prima udienza del 26.02.2015, l'attrice chiedeva termine per il rinnovo della notifica nei confronti di ██████ risultata sconosciuta presso il Registro del commercio di Ginevra e il Registro delle imprese di Ginevra.

1.4.Concesso termine per il rinnovo della notifica, alla successiva udienza del 19.11.2015 l'attrice depositava l'originale dell'atto di citazione spedito per la notifica del legale rappresentante F█████ G█████, in C█████ (█████) e il plico contenente l'atto da notificare ancora chiuso, restituito con l'annotazione "*rifiutato - motivo: mancanza di titolo per ricevere l'atto non più presidente*".

1.5.Il G.I. riteneva rituale la seconda notifica e dichiarava la contumacia di ██████ concedendo i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Istruita la causa documentalmente e tramite interpello del convenuto, il Tribunale di Padova con sentenza n. 1701/2018, pubblicata il 30.8.2018, accoglieva la domanda attorea e dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di compravendita impugnato, condannando i convenuti alla rifusione delle spese di lite, in solido tra loro.

b) Il giudizio di appello.

1.6.Avverso la sentenza ha proposto appello R█████ sulla base di cinque motivi.

1.7.L'avv. Patrizia ██████ ha resistito all'appello eccepandone l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito.

1.8. ██████ quest'ultima si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.3.2020 aderendo alle conclusioni dell'appellante ed eccepando l'inesistenza nei propri confronti della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Con sentenza non definitiva n. 1236-21 pubblicata il 23.4.2021 questa Corte ha rigettato il primo motivo di appello e rimesso la causa in istruttoria per richiedere informazioni ex art. 213 c.p.c. al Consolato italiano sulla data dell'assunzione della carica di Presidente di ██████ in capo a G█████ G█████ e sul relativo regime di pubblicità.

Il Consolato italiano a Lione ha inviato le informazioni richieste con nota del 4.5.2021, successivamente integrata con nota pervenuta in data 17.11.2021.

1.9.L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta con le modalità previste dall'art. 83, D.L. n.18/2020, convertito con legge n.27/2020, come modificato dall'art. 221 del D.L. n.34/20, conv. con l. n. 77/2020 e successive modifiche e integrazioni.

1.10.Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.

2.I motivi di appello.

2.1.L'appello è articolato in cinque motivi.

E' già stato rigettato con sentenza non definitiva n. 1236/2021 di questa Corte, alle cui motivazioni si rimanda, il primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza e la violazione dell'art. 145 c.p.c. per avere il Tribunale disposto la rinnovazione della prima notifica dell'atto introduttivo nei confronti di _____ nonostante la sua inesistenza o nullità.

Devono essere esaminati, pertanto, solo i motivi dal secondo al quinto.

2.2.Con il secondo motivo l'appellante denuncia violazione dell'art. 145 c.p.c. ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto rituale la seconda notifica dell'atto introduttivo nei confronti di _____ seppur effettuata nei confronti di un soggetto che a quella data era del tutto estraneo alla società e che aveva espressamente dichiarato all'Ufficiale postale di essere privo del ruolo di legale rappresentante della società di destinataria.

Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione del principio della rappresentanza apparente, mentre avrebbe dovuto addebitare all'attrice le conseguenze dell'omissione di qualsivoglia indagine in relazione alla sede della società e alla persona che all'epoca rivestiva la carica di Presidente, ricerche che avrebbe potuto agevolmente effettuare previa consultazione dei registri tenuti presso il Consolato italiano, il quale gestisce tutti i registri previsti dalle leggi in vigore in Italia, in base al D.Lgs. 3.2.2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari), e alla L. 28.11.2005, n. 246.

2.3.Con il terzo motivo l'appellante lamenta violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 81 c.p.c., per avere il Tribunale esaminato nel merito la domanda, nonostante la carenza in capo all'attrice della legittimazione ad agire per la revoca ex art. 2901 c.c. di un atto lesivo di una posizione creditoria altrui.

Secondo l'assunto dell'appellante, solo i tre figli F _____, L _____ e T _____ sarebbero legittimati ad agire in revocatoria, essendo gli unici titolari del diritto al contributo al mantenimento posto a suo carico con la sentenza n. 2695/2005 del Tribunale di Padova, indicata

dall'attrice come fonte del diritto di credito pregiudicato dall'atto impugnato. La legittimazione dell'odierna appellata sarebbe esclusa anche dalla mancanza della convivenza con i tre figli, ormai maggiorenni e residenti altrove.

2.4. Con il quarto motivo, censura la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale padovano ha ritenuto l'atto impugnato successivo al sorgere del credito e sufficiente il requisito generico del *consilium fraudis*, nonostante le difformi risultanze documentali che deponevano per l'inesistenza di alcun credito alla data dell'atto impugnato, essendo stato integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli per tutto il 2010. Ne conseguirebbe, secondo l'appellante, la violazione dell'art. 2901, co. 2, c.c. per avere il Tribunale pronunciato la revoca ex art. 2901 c.c. senza indagare se, con riferimento a un atto anteriore al sorgere del credito, sussistesse l'*eventus damni*, nonché la dolosa preordinazione in capo al debitore e la *participatio fraudis* in capo al terzo acquirente.

2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 2901 c.c. per avere il Tribunale accolto la domanda di revoca, nonostante l'insussistenza dei requisiti dell'*eventus damni* e della *scientia fraudis* richiesti dalla legge.

Secondo l'appellante, l'atto impugnato non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie dell'odierna appellata, essendo queste già ampiamente tutelate dalla trascrizione su alcuni degli immobili alienati (quelli siti in P ■■■■■, via B ■■■■■ e via C ■■■■■), di un sequestro conservativo, con conseguente insussistenza anche dell'elemento soggettivo.

3. Esame dell'eccezione di inesistenza della notifica nei confronti di

3.1. L'eccezione sollevata da ■■■■■ e il secondo motivo di appello vanno esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi.

Come già rilevato da questa Corte nell'ordinanza datata 13.4.2021, nel costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di Padova, R ■■■■■ ha prodotto l'atto denominato "Avveramento della condizione" (doc. 2 allegato alla comparsa di risposta), autenticato dal Notaio T ■■■■■ di Padova n. 102184 rep. e 31004 racc., da cui risulta che alla data del 14.10.2010 il Presidente della società ■■■■■ era G ■■■■■ F ■■■■■ (e non più A ■■■■■ R ■■■■■, come risultava dall'atto impugnato del 16.3.2010) e la nuova sede di ■■■■■ era stata trasferita in Ginevra, B ■■■■■ d ■■■■■ P ■■■■■, n. ■■■■■.

Per la successiva udienza del 19.11.2015, l'attrice ha tentato la notifica tramite il servizio postale presso la residenza anagrafica di F ■■■■■ G ■■■■■, in qualità di legale rappresentante di ■■■■■ in C ■■■■■ (■■■■■), via V ■■■■■ in assenza del destinatario, l'agente postale in data 6.3.2015 ha immesso avviso in cassetta (come risulta dall'avviso di ricevimento) e ha, quindi, inviato la comunicazione di avviso di deposito presso l'Ufficio Postale (c.d. C.A.D.) n. 76666733931-0

(sempre lasciata in cassetta). Il plico risulta poi restituito al mittente, ancora chiuso, con l'annotazione *“rifiutato – motivo: mancanza di titolo per ricevere l'atto non più presidente”*.

In base all'art. 7, comma 4, della legge n. 890 del 1982 *“ se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonchè la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo”*. La norma trova applicazione anche nel caso in cui il destinatario rifiuti di ritirare l'atto allo sportello dopo il deposito del plico presso l'ufficio postale.

In caso di rifiuto, da parte del destinatario in persona, di ricevere l'atto, si ritiene in genere la notifica perfezionata, in analogia con quanto previsto dal secondo comma dell'art. 138, II comma, cod. proc. civ. in ipotesi di notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6413 del 25/11/1982, Conf. 5724/78, mass n 395515; Conf. 1820/77, mass n 385557; Conf. 1347/71, mass n 351573).

Dopo il deposito del plico presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e in assenza di rifiuto, trova, invece, applicazione l'art. 8 della legge n. 890 del 1982, commi 5 e 6, e la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4, o dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione delle raccomandata informativa (c.d. CAD). La norma citata, infatti, prevede al comma 6: *“ Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione”*.

I principi esposti sono applicabili anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale eseguita dal difensore a ciò abilitato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, norma che richiama espressamente le modalità previste della legge n. 890 del 1982; l'art. 3, comma 3, della l. n. 53 del 1994, infatti, dispone testualmente: *“ Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890”*.

3.2. Nella fattispecie, non può trovare applicazione l'art. 8, commi 5 e 6, della legge n. 890 del 1982, poiché il plico non è stato restituito per il mancato ritiro, ma per il rifiuto da parte del destinatario, il quale, dopo aver ricevuto l'avviso CAD si è presentato presso l'ufficio postale e ha dichiarato di non avere titolo per ricevere l'atto in quanto "non più Presidente".

Per quanto riguarda il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 138, secondo comma, c.p.c., secondo la giurisprudenza il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018, Rv. 647735 - 01, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9779 del 19/04/2018 (Rv. 647735 - 01)).

Nella specie, il rifiuto è stato opposto da F■■■■ G■■■■, la cui identificazione da parte dell'ufficiale postale risulta implicitamente dal motivo della restituzione al mittente; per poter stabilire se il rifiuto sia legalmente equiparabile alla notificazione ai sensi dell'art. 138, secondo comma, c.p.c., deve previamente verificarsi se F■■■■ G■■■■ avesse o meno titolo il 15.3.2015 per ricevere l'atto in qualità di Presidente essendogli stato indirizzato l'atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della società.

3.3. Ai sensi dell'art. 9 dell'atto costitutivo di (doc. 4 fascicolo di appello odierno appellante) la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale della società è attribuita al Presidente.

Nel costituirsi in giudizio nel presente grado, ha prodotto un verbale di assemblea ordinaria datato 15.2.2015, dal quale risulta la nomina, quale nuovo Presidente, di G■■■■ G■■■■, al posto del dimissionario G■■■■ F■■■■, e si evince che in quell'occasione i soci (di cui non sono riportati i nominativi) avevano deliberato il trasferimento della sede della società in Francia per asserite ragioni economiche (in R■■ P■■■■■■■■■■, S■■■■ B■■■■); dal doc. 4 prodotto da costituito da un'attestazione del Consolato Generale d'Italia di Lione datata 24.9.2019, risulta, altresì, che in base agli atti di quell'Ufficio la nuova Presidente è G■■■■ G■■■■ e la sede della società è in R■■ P■■■■■■■■■■, S■■■■ B■■■■.

L'appellata ha eccepito la tardività della produzione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e ha contestato la conformità all'originale della documentazione.

L'eccezione ex art. 345 c.p.c. non è fondata, poiché il contumace che lamenti la nullità della notifica dell'atto introduttivo può produrre la documentazione occorrente per comprovare l'eccepita nullità, ammettendo la norma la produzione dei documenti che la parte dimostri di non aver potuto produrre in precedenza per causa non imputabile.

Una volta disconosciuta dall'appellata avv.

all'originale ai sensi degli artt. 2712-2719 c.c., tuttavia, non ha prodotto l'originale dei documenti disconosciuti.

Ai sensi degli artt. 2712-2719 c.c. la copia di documenti, anche informatici, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengano prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso qualsiasi altro mezzo di prova, comprese le presunzioni e la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. (Sez. 2, Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019, Rv. 653024 - 01, Sez. 3, Ordinanza n. 17810 del 26/08/2020 Rv. 658689 - 01, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018, Rv. 648402 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3122 del 17/02/2015, Rv. 634590 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2117 del 28/01/2011, Rv. 616047 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4395 del 04/03/2004, Rv. 570779 - 01).

Nella specie, la cessazione della carica di legale rappresentante in capo a F█████ G█████ non risulta comprovata da documenti diversi da quelli disconosciuti; a tal fine, non è idonea la sola dichiarazione resa dal F█████ all'Ufficiale postale, nè la lettera datata 27.8.2015 dal medesimo inviata al difensore dell'odierno appellante e da questi prodotta all'udienza del 19.11.2015.

3.4. Appare opportuno, a questo punto, richiamare la normativa in materia di società di e pubblicità dei relativi atti.

La principale fonte normativa è la Legge n. 3818 del 15 aprile 1886, denominata "Costituzione legale delle società di mutuo soccorso", in base alla quale gli atti costitutivi e gli statuti delle Società di (art. 3, comma 1, L. cit.), devono essere redatti per atto pubblico.

La legge n. 3818/1886 disciplina esclusivamente le società di mutuo soccorso "registrate", che ottengano cioè la personalità giuridica mediante iscrizione nell'apposito registro (all'epoca, il registro presso la cancelleria del Tribunale civile, poi sostituito dal registro delle imprese), mentre non si applica alle società di irregolari. Le società di irregolari hanno, quindi, natura di vere e proprie associazioni non riconosciute, con scopo mutualistico (Cass. 6 - 1, Ordinanza n. 10188 del 10/05/2011, Rv. 618033 - 01). Alle stesse si applica, oltre alla legislazione speciale ad esse riferibile, la disciplina del codice civile in tema di associazioni non riconosciute.

La disciplina delle società di _____ contenuta nella legge 15/04/1886, n. 3818, è stata in seguito modificata e integrata dall'art. 23 del d.l. 18/10/2012, n. 179 (conv. dalla legge 17/12/2012, n. 221).

In particolare, a norma del primo comma del citato art. 23, è stato previsto l'obbligo di iscrizione delle Società Operaie di _____ nel Registro delle Imprese, all'interno della Sezione speciale dedicata alle Imprese Sociali, secondo i criteri e modalità stabilite con l'emanando Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico; tale decreto è stato successivamente emanato in data 6/03/2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2013, n. 66.

Tali società sono, altresì, tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'Albo delle società cooperative. Ai predetti adempimenti sono tenute anche le società di _____ esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. del 6/03/2013 (ossia alla data del 20/05/2013), data alla quale era già esistente.

In particolare, l'art. 4 del D.M. citato (rubricato "Adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto") prevede i seguenti adempimenti:

"1. Le società di _____ già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'art. 1, comma 1, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società.

2. Le società di _____ già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818.

3. Le società di _____ già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro

sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818. Qualora le società di _____ non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

4. Le società di _____ di cui ai commi 1, 2 e 3, depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'art. 1, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina”.

L'ultimo comma della norma citata prevede, altresì: “Qualora le società di _____ - esistenti alla data del 20/05/2013 - non provvedano ai predetti adempimenti nel termine del 20/11/2013, l'Ufficio Registro Imprese inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi”.

Con il Decreto 10 ottobre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2017) sono state apportate modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di "iscrizione delle società di _____ nella sezione del registro delle imprese relativa alla imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative", divenute necessarie in seguito all'entrata in vigore delle norme di modifica del Codice del Terzo settore (tra cui l'art. 44, co. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha profondamente modificato le norme che regolano le Società di _____ In particolare, gli articoli 42 e 44 del Codice prevedono che le Società di _____ debbano iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'articolo 43 del Codice stabilisce che: “Le Società di _____ già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono (...) il proprio patrimonio.”

Ulteriori semplificazioni in materia di modifica dello statuto costitutivo delle SMS sono state introdotte con Decreto ministeriale 21 dicembre 2018.

3.5. Nel caso in esame, né _____ né il litisconsorte _____ hanno documentato l'adempimento da parte della prima degli obblighi di registrazione per il conseguimento della personalità giuridica, e neppure l'esistenza di un regime di pubblicità dei propri atti, asseritamente realizzato tramite i registri consolari.

Non è idonea a fornire la prova dell'adempimento degli obblighi di pubblicità, infatti, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 499/2013 (doc. 21 fascicolo appellante, confermata, dalla Corte di Cassazione); tale sentenza, infatti, emessa nell'ambito di un diverso contenzioso e riguardante l'applicabilità nei confronti di delle agevolazioni fiscali spettanti alle Onlus, nonostante la mancata iscrizione nell'anagrafe delle Onlus, ha ad oggetto fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 23 del d.l. 18/10/2012, n. 179 (conv. dalla legge 17/12/2012, n. 221) e della normativa innanzi richiamata. Insufficiente a tal fine è anche il doc. 3 prodotto dal consistente in una mera convocazione spedita dal Consolato Generale d'Italia in Ginevra "in relazione alla lettera del 17.5.2013 riguardante l'iscrizione ai sensi del D.M. 6.2.2013", da cui non risulta l'esito della richiesta. Il doc. 4 prodotto da è stato tempestivamente disconosciuto nella sua conformità all'originale dall'avv. e in ogni caso non è in alcun modo provato il suo ricevimento da parte del Consolato italiano di Ginevra.

Nelle informazioni rese ai sensi dell'art. 213 c.p.c. il Consolato Generale d'Italia in Lione ha riferito di non avere elementi per riferire sull'osservanza degli obblighi di pubblicità da parte di e di non essere a conoscenza della data di assunzione della carica di Presidente da parte di G G, né della data del trasferimento della sede dell'associazione da Ginevra in Francia (v. nota del Consolato Generale d'Italia in Lione, prot.n. 9174 del 3/05/2021).

Ne consegue che, in assenza di prova del riconoscimento, deve aversi riguardo alla disciplina delle associazioni non riconosciute.

Poiché la nomina del nuovo Presidente non è stata resa pubblica, grava su e sul che ha impugnato, sul punto, la sentenza di primo grado, l'onere di comprovare che alla data in cui il F ha rifiutato di ricevere la notifica dell'atto di citazione (15.3.2015) egli fosse cessato dalla carica e, per l'effetto, il suo rifiuto fosse giustificato (cfr. Cass. S.U. n. 20596/07 per l'ipotesi in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, e la controparte contesti l'esistenza di tale potere).

Tale onere nella specie non è stato assolto. Non soccorre a tal fine la corrispondenza datata 26.5.2015 e 6.6.2015 intercorsa tra e il Consolato italiano (allegata alla nota di informazioni ex art. 213 c.p.c. del 3.5.2021), non essendo idonea a provare che il 15.3.2015 (data del rifiuto da parte di F G di ricevere il plico contenente la notifica) questi avesse già rassegnato le dimissioni dall'incarico di Presidente. Con successiva nota datata 8.11.2021, il Consolato d'Italia in Lione (o del ha inviato la raccomandata con la quale la G ha comunicato per la prima volta, qualificandosi come Presidente della società, il trasferimento di sede di in S B (Francia); la lettera,

pur essendo datata 24.2.2015, è stata in realtà spedita il 30.4.2015, come risulta dal timbro postale francese apposto sulla busta, ossia dopo il rifiuto di F█████ G█████ di ricevere la notifica, ed è pervenuta in data 6.5.2015 al Consolato. Non è in alcun modo comprovato, invece, che sia stata spedita il 27.2.2015, come dedotto dalla difesa dell'appellante nella comparsa conclusionale.

Trattandosi di atto proveniente da ██████ la data apposta dalla G█████ sulla comunicazione non può essere ritenuta certa, e pertanto deve aversi riguardo alla data del 30.4.2015, risultante dal timbro delle poste francesi apposto sulla busta della raccomandata.

Dagli atti risulta che F█████ G█████ è un amico di vecchia data del ██████ (v. verbale stenotipico di escussione del F█████ come teste nel proc. penale n.684/1998 reg. mon. e n. 12846-96 r.g.n.r., doc. 13 fascicolo di primo grado ██████ pagg. 4 e ss.) ed era a conoscenza del suo turbolento divorzio e dei problemi, anche economici, che ne erano conseguiti; G█████ G█████, invece, è stata coimputata unitamente al ██████ nel procedimento penale pendente a carico di entrambi per associazione a delinquere e truffa continuata presso la Procura della Repubblica di Padova (v. decreto di rinvio a giudizio del Gip presso il Tribunale di Padova datato 11.12.2007, doc. 15 fascicolo ██████ Tenuto conto degli stretti rapporti intercorrenti tra il F█████, la G█████ e il ██████ (quest'ultimo nel corso dell'interpello ha ammesso di conoscere da tempo anche il precedente Presidente di ██████ R█████ A█████) è verosimile che la nomina del nuovo Presidente sia avvenuta strumentalmente dopo la notifica dell'atto introduttivo presso la residenza del F█████.

In conclusione, non è risultato provato che alla data del rifiuto da parte di F█████ G█████ di ricevere la notifica (15.3.2015) egli non rivestisse più la carica di legale rappresentante dell'associazione (che rivestiva certamente alla data della scrittura denominata "Avveramento di condizione", registrata in Italia il 25.10.2010, autenticata dal notaio T█████ P█████, v. doc. 2 ██████ e pertanto la notifica deve ritenersi perfezionata ai sensi dell'art. 138, II comma, cod. proc. civ., applicabile anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6413 del 25/11/1982 , Rv. 424041 – 0, Conf. 5724/78, mass n 395515; Conf. 1820/77, mass n 385557; Conf. 1347/71, mass n 351573).

Il secondo motivo, pertanto, va rigettato, e deve passarsi allo scrutinio dei restanti motivi.

4. Esame dei restanti motivi di appello.

4.1. IL terzo motivo non è accoglibile, perché dalla sentenza del Tribunale di Padova n. 2659/05, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza 1309/2009, si evince l'obbligo di pagamento delle somme dovute per il mantenimento dei figli a mani della madre Patrizia ██████ e il ██████ non ha documentato di aver chiesto al Tribunale di Padova la modifica delle condizioni del divorzio al fine di poter pagare direttamente l'assegno ai figli maggiorenni, né risulta che il

credito vantato dall'avv.

alla data del trasferimento dei figli in altra abitazione.

Dal decreto del Tribunale di Padova depositato in data 24.2.2012 nel proc. n.r.g. 125/2011 V.G. (doc. 3 fascicolo primo grado) risulta, invece, che a quella data nessuno dei tre figli era ancora economicamente autosufficiente, tanto che il Tribunale ha rigettato l'istanza di modifica proposta dal

In materia di azione revocatoria, peraltro, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v. Cass. n. 5619 del 22/03/2016).

4.2..Non coglie nel segno neppure il quarto motivo.

Per costante giurisprudenza, il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro, al mantenimento del figlio è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; il predetto credito, sebbene sia correlato a un'obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell'alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato. Ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione della domanda tendente all'accertamento del credito per il contributo al mantenimento del figlio, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della "participatio fraudis" e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25857 del 16/11/2020, Rv. 659586 – 01, Sez. 3 - , Sentenza n. 5618 del 07/03/2017 (Rv. 643391 - 01). A tale principio risulta essersi correttamente attenuto il primo Giudice.

4.3.Non ha pregio, infine, il quinto motivo.

Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti

di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le tante, Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, cfr. Cass. 7767/2007; Cass. 1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass. 13172/2017).

Nella specie,

(quale risultava dopo l'alienazione di altri beni immobili in favore della società A■■■■, il cui legale rappresentante era all'epoca F■■■■ G■■■■, socio fondatore, v. doc. 11 e 12), e pertanto non può dubitarsi della sussistenza dell'eventus damni.

Il creditore che abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile, inoltre, conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 22835 del 29/09/2017, Rv. 645777 - 01).

4.4.Quanto all'elemento soggettivo, tenuto conto della preesistenza del credito all'atto impugnato, non è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. 5 luglio 2013, n. 16825), nè la collusione tra terzo e debitore (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25614 del 3/12/2014), essendo sufficiente la generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (in tema di fideiussione, tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016 , Rv. 638649 - 01).

La relativa prova può essere fornita anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 27546 del 30/12/2014), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale o di coniugio o affinità tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (tra le tante, Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 – 01).

Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa" (

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7507 del 27/03/2007, Rv. 596058 – 01, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18034 del 25/07/2013, Rv. 627751 - 01).

Nel caso in esame, infatti, non è revocabile in dubbio la conoscenza in capo all'odierno appellante del pregiudizio arrecato ai creditori con la cessione di tutti i beni immobili di sua proprietà.

Quanto all'elemento soggettivo del terzo, pur volendo considerare l'atto come a titolo oneroso, la consapevolezza generica del pregiudizio anche in capo all'acquirente può desumersi presuntivamente dai seguenti elementi, gravi, precisi e concordanti: il risalente rapporto di conoscenza tra A [REDACTED] R [REDACTED] (allora legale rappresentante di [REDACTED] e l'alienante; l'alienazione di tutto il residuo patrimonio immobiliare del [REDACTED] la rinuncia da parte del venditore all'ipoteca legale; le peculiari modalità di pagamento del corrispettivo concordate tra le parti, poiché a fronte della cessione di plurimi immobili del valore complessivo dichiarato di € 1.491.336,27, l'acquirente si è limitata a pagare in numerario la somma di € 30.000,00, per giunta con un termine per l'adempimento di oltre tre mesi, impegnandosi, per il resto, a estinguere le formalità pregiudizievoli gravanti sui beni e accollandosi i relativi debiti (estinzione non comprovata nel presente giudizio, tanto più che l'ipoteca iscritta dall'avv.

a garanzia del suo credito era già stata ritenuta illegittima dal Tribunale di Padova con sentenza n. 837/1998 del 25.03.1998- cfr. doc. n. 9 e 10 fascicolo di primo grado avv. [REDACTED] - e il credito di cui all'ipoteca iscritta da Ge.Ri.Co. spa il 5.3.2002 risultava estinto)

Per le esposte ragioni, la sentenza di primo grado, con l'integrazione della motivazione nei termini esposti, deve essere confermata e l'appello va integralmente rigettato.

5.Regolamento delle spese.

5.1.Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore" (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. del 9.5.2014, n. 10089; Cass. civ. n. 5402/2004; Cass. civ. n. 2307/1988).

5.2.Le spese vanno, quindi,

in solido tra loro, sulla base dei valori dello scaglione delle cause di valore compreso tra € [REDACTED] ed € [REDACTED].

5.3.Sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30.5.02, n. 115, come novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge 228/2012.

PQM

La Corte d'Appello di Venezia, II Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione,

Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1701-18, pubblicata in data 30.8.2018, emessa dal Tribunale di Padova nel proc. n.r.g. 5100-2014.

Condanna l'appellante R■■■■, e s■■■■ o■■■■ di ■■■■ in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a rifondere all'appellata avv.

le spese del presente grado, che liquida in € ■■■■■ per compensi, oltre iva cpa e rimborso forfetario (nella misura del 15% del compenso).

Dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante R■■■■, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22/03/2022.

Il Consigliere est.
dott. Innocenza Vono

Il Presidente
dott. Guido Santoro